

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 54/32/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

L'Agenzia delle Entrate, su p.v.c., disconosceva la non imponibilità ai fini delle imposte dirette dei contributi erogati dalla regione Valle D'Aosta a favore della società AIMERI S.p.A. in conseguenza dei danni provocati dall'alluvione del 2000, e li sottopone a tassazione inviando avviso di accertamento.

Contro detto atto impositivo ricorre la suddetta società, sostenendo che i contributi di cui trattasi, anche se erogati dalla regione, sono da considerare statali, in quanto i fondi sono di provenienza dello Stato e, di conseguenza, è applicabile l'art. 4 - bis legge 365/00. Chiede l'annullamento dell'atto impugnato.

I primi giudici ritengono valide le ragioni poste dalla ricorrente ed accolgono il ricorso compensando le spese.

L'appello dell'Agenzia delle Entrate alla sentenza suddetta precisa che, i contributi in oggetto sono stati liquidati distintamente per due importi: ai sensi della legge regionale n. 5/2001 ed in base al D.L. regionale n. 279/00. Mentre l'art. 4, c.5, D.L. 279/00 stabilisce che, i contributi a fondo perduto erogati dalle regioni a favore delle imprese danneggiate dalle calamità idrogeologiche del 2000, non concorrono a formare il reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi, la legge regionale n. 5/2001 non prevede alcuna norma agevolativa, né ai fini delle imposte dirette, né tanto meno ai fini IRAP. Risulta che l'importo erogato, ai sensi di quest'ultima legge, è imponibile ai fini IRPEG per € 103.291,38, quota annua del contributo straordinario ripartibile in 5 anni, e non imponibile ai sensi del D.L. 279/00 suddetto per € 30.291,38. La società ricorrente avendo dedotto per il 2002 un contributo pari ad € 149.447,87, del quale solo la quota di € 30.291,38 come sopra precisato, poteva essere considerata non imponibile, l'importo di € 118.460,46 è stato ripreso a tassazione ai fini IRPEG. Ai fini IRAP l'art. 11, c. 3, D.lgs 446/97 e l'art. 5, c. 3, l. 289/02, stabiliscono che, i contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP.

Lamenta la mancata pronuncia del giudice di primo grado in relazione al recupero dell'accertamento ai fini dell'IRAP e all'interpretazione data alla legge regionale 5/2001 della Valle D'Aosta. Chiede la riforma della sentenza impugnata e la legittimità dell'avviso ricorso.

La società si costituisce, ritiene pretestuosa l'eccezione dell'Ufficio relativa alla nullità della sentenza impugnata circa l'imponibile IRAP, in quanto dal contesto di essa si legge come essa si riferisca alla non imponibilità dei contributi sia ai fini IRAP che ai fini IRPEG. Ritiene fantasiosa l'interpretazione dell'Ufficio relativamente alla tassabilità dei contributi soltanto perché la legge regionale non si esprime sulla loro non tassabilità. Chiede la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

I fondi erogati, anche a parere dell'Ufficio, costituiscono contributi per il risarcimento dei danni subiti per calamità naturali. Come tali, essi sono degli indennizzi di risarcimento e non dei redditi prodotti dal contribuente per poterli produrre a tassazione.

La legge regionale, invocata dall'ufficio per giustificare la tassazione di essi non esprime esplicitamente detta tassazione, ne consegue che essi devono essere considerati non imponibili.

La Commissione nel rigettare l'appello dell'Ufficio lo condanna alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00.